

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Ordinanza

**per la notifica di progetti di
costruzione non sottoposti
all'obbligo di licenza edilizia**
(secondo l'art. 40 OPTC)

ORDINANZA PER LA NOTIFICA DI PROGETTI DI COSTRUZIONE NON SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI LICENZA EDILIZIA (SECONDO L'ART. 40 OPTC)

A. Base legale

In base all'art. 86 cpv. 3 e l'art. 107 cpv. 3 LPTC il Comune ha la facoltà di definire quali sono i progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia secondo l'art. 40 OPTC, che devono essere notificati o meno all'Autorità.

L'unificazione delle pianificazioni locali, rispettivamente delle quattro Leggi Edilizie attualmente in vigore non sarà possibile prima di due o tre anni e quindi l'Esecutivo ha deciso di unificare almeno quelle disposizioni presenti nel diritto edilizio formale che regolano l'obbligo di notifica per progetti per i quali non è necessaria una licenza edilizia.

B. Prescrizioni edili comunali

B.1 Obbligo di notifica

I seguenti progetti elencati all'art. 40, cpv. 1 OPTC sono sottoposti alla procedura di notifica:

1. lavori di riparazione e di manutenzione ad edifici e impianti utilizzabili in conformità alla destinazione, purché servano soltanto alla conservazione del valore e l'edificio e l'impianto non subiscano una modifica o un cambiamento dello scopo;
4. ricopertura dei tetti con materiale di copertura identico o simile;
5. edifici con un volume fino a 5 m³ (piccoli fabbricati), nonché tettoie per biciclette con una superficie di base fino a 4,0 m²;
9. installazioni pubblicitarie come insegne di ditte, vetrine, pubblicità luminose e cartelli indicatori con una superficie fino a 1,5 m²;
12. segni non luminosi come croci fino a 3,0 m d'altezza, opere d'arte oltre 2,0 m d'altezza;
15. impianti di urbanizzazione, nella misura in cui siano stati profilati e stabiliti, nel quadro di una pianificazione, con l'esattezza di una domanda di costruzione;
16. per la posa di impianti solari valgono le nuove disposizioni a livello di legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), rispettivamente ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT) valide dal 1° maggio 2014 ;
17. trasformazioni del terreno fino ad un'altezza o una profondità di 0,8 m e una cubatura modificata di 100 m³, escluso al di fuori delle zone edificabili;
18. recinzioni fino ad un'altezza di 1,0 m, nonché muri di sostegno e di controriva fino ad un'altezza di 1,0 m, escluso al di fuori delle zone edificabili;

B.2 Nessun obbligo di notifica

I seguenti progetti elencati all'art. 40, cpv. 1 OPTC non sono sottoposti alla procedura di notifica:

2. modifiche insignificanti all'interno di edifici e impianti ad eccezione di modifiche della superficie utile o del numero di locali, escluso al di fuori delle zone edificabili;
3. destinazioni ad altro scopo senza ripercussioni rilevanti sull'ordinamento di utilizzazione, escluso al di fuori delle zone edificabili;
6. edifici e impianti che non vengono eretti o installati per più di sei mesi all'anno, quali
 - a) banchi di ristorazione e di vendita,
 - b) punti di servizio per attrezzi per lo sport e il tempo libero,
 - c) stand, capanne, bancarelle, tende per feste, dimostrazioni, esposizioni ed eventi simili,
 - d) parchi giochi,
 - e) piccole sciovie, tappeti mobili per sciatori, piste di pattinaggio naturali,
 - f) impianti per percorsi di gara e discipline sportive alla moda,
 - g) pubblicità stradale,
 - h) pubblicità non luminose con una superficie fino a 5 m² applicate ad infrastrutture turistiche;
7. iglu, tipi e simili per pernottamenti in aree sciistiche durante la stagione invernale oppure in fattorie da maggio ad ottobre, qualora non vengano installati impianti sanitari fissi;
8. impianti per la strutturazione del giardino quali sentieri, posti in giardino, tende parasole, scale, focolari da giardino, biotopi, trogoli per piante, opere d'arte fino a 2,0 m d'altezza, aste, escluso al di fuori delle zone edificabili;
10. impianti di ricezione satellitare per radio e televisione con una superficie fino a 1.5 m³;
11. cartelli e segnali come semafori, tavole di segnaletica stradale, segnaletica dei sentieri, segni di misurazione;
13. impianti tecnici come impianti d'illuminazione stradale, centraline, idranti, dispositivi di misurazione, pali, stanghe, panchine;
14. dispositivi di sicurezza come
 - a) reti da neve lungo le vie di comunicazione,
 - b) recinzioni di sicurezza, reti, sbarramenti, imbottiture e simili per impianti sportivi e per il tempo libero,
 - c) ringhiere di sicurezza;
19. steccati mobili durante il pascolo;
20. tettoie senza fondamenta e simili fino ad una superficie di base massima di 25 m² per animali da reddito, tunnel di plastica senza fondamenta e sale da mungitura, nonché simili impianti agricoli e orticoli come piccole bancarelle per la vendita di prodotti;
21. depositi di materiale che vengono eretti soltanto una volta all'anno per al massimo quattro mesi;
22. installazioni di cantiere eccetto alloggi per operai, purché non provochino immissioni rilevanti.

B.3 Disposizioni supplementari generali

In generale valgono comunque per tutti i progetti, cioè con e senza l'obbligo di notifica, le disposizioni citate all'art. 40, cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 4 OPTC che sono le seguenti:

Art. 40, cpv. 2 OPTC

L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non vale per progetti di costruzione previsti in zone di pericolo destinati ad ospitare persone e animali, nonché in generale per progetti di costruzione che potrebbero minacciare corsi d'acqua e biotopi palustri.

Art. 40, cpv. 3 OPTC

L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non esonera dall'osservanza delle prescrizioni materiali e dalla richiesta di altre autorizzazioni. Qualora vi fossero indizi che con un progetto di costruzione che non necessita di una licenza potrebbero venire lese prescrizioni materiali, l'autorità edilizia comunale avvia d'ufficio, su richiesta del Servizio o su indicazioni di terzi, la procedura per il rilascio della licenza edilizia.

Art. 40, cpv. 4 OPTC

Edifici e impianti ai sensi del capoverso 1 numeri 6, 7, 19, 21 e 22 devono essere eliminati dopo la scadenza della durata ammessa, quelli ai sensi del numero 14 dopo l'uso. La superficie utilizzata deve essere riportata allo stato originario. Le parti di edifici o di impianti eliminate devono essere smaltite o conservate in un posto autorizzato.

C. Disposizioni finali

C.1 Entrata in vigore

La presente ordinanza è stata approvata dal Municipio durante la seduta del 21 luglio 2015/1° settembre 2015 ed entra in vigore con effetto al 1° ottobre 2015.

Con l'entrata in vigore della stessa sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedenti, contenute nelle Leggi Edilizie emanate dagli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma.


Le modifiche alla lettera B della presente ordinanza sono state approvate dal Municipio durante la seduta del 9 ottobre 2018 ed entrano in vigore con effetto al 1° dicembre 2018.

Le modifiche alla lettera B della presente ordinanza sono state approvate dal Municipio durante la seduta del 26 marzo 2019 ed entrano in vigore con effetto al 15 aprile 2019.

Arvigo, 12 aprile 2019

Municipio di Calanca


Il sindaco:



A. Theus



La segretaria:



S. Marghitola

- LPT : Legge federale sulla pianificazione del territorio
- OPT : Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio
- LPTC : Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni
- OPTC : Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni